

Prot. u. 109/21

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 1/2021

Precisazioni sull'applicazione del decreto n. 20/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020)

Letto il decreto n. 1/2020 Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020);

Rilevato che l'emergenza Covd-19 e, dunque, l'applicabilità della relativa normativa è stata prorogata al 30 aprile 2021 (art. 1 d.l. n. 2/2021);

Ritenuto che appare opportuno dare più precise indicazioni all'esito della prima fase di applicazione della nuova normativa;

Rilevato che la legge di conversione del d.l., n. 137/2020¹, per quanto interessa ha apportato le seguenti modifiche al comma 4 (atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, per il quale è consentito il deposito con valore legale presso la Pec della procura dedicata):

Art. 24.

Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹ Questo il testo dell'art. 24, commi da 1 a 6, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, con in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione:

^{1.} In deroga *a quanto previsto* dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni *dalla legge n.* 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite *nel medesimo provvedimento*, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

^{2.} Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

^{3.} Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

^{4.} Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- va utilizzato, dal difensore, l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia (si tratta di una mera precisazione);
- quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata (si tratta di una mera precisazione);
- il provvedimento del direttore del DGSIA indica anche le specifiche tecniche relative *alla sottoscrizione digitale* degli atti (precisazione opportuna).
- il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (interpretazione già seguita da questa Procura);

Sentito il personale interessato;

DISPONE

- a) con riferimento al punto 1 del decreto n. 20/2020 (Atti depositabili <u>esclusivamente</u> tramite portale del processo penale telematico ex art. 24 commi 1 e 2 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (attualmente: memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.; le nomine difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate)²:
 - 1) si conferma che memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. sono validamente depositate dai difensori ESCLUSIVAMENTE, con le modalità previste, tramite il portale del processo penale telematico. Ogni altra modalità di deposito (a mano, a PEC dedicata, a PEC segreteria o atra PEC dell'Ufficio) da parte del difensore è privo di effetti legale. Pertanto:

portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

- 5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
- 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

² Questo il dispositivo del decreto che si riporta per comodità di consultazione:

1.1. Valore legale del deposito a mezzo portale

Gli atti indicati (attualmente, memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.; le nomine difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate) possono essere depositati solo tramite portale del processo telematico, ogni altra forma di deposito non è consentito (cfr. anche art. 24, comma 6, d.l. cit.)

1.3. Adempimenti a cura delle segreterie dei P.M.

Tramite l'applicativo ReGeWEB, i Responsabili delle segreterie curcranno con assidua periodicità:

- 1) gli adempimenti propedeutici al deposito degli atti da parte dei difensori, ivi comprese le annotazioni relative all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e all'aggiornamento dei nominativi dei difensori delle parti, ricercandoli nell'albo tramite l'apposita funzionalità di SICP;
- 2) l'accettazione o il rifiuto degli atti pervenuti tramite il Portale, con contestuale allegazione nel fascicolo cartaceo, ai fini della continuità;
- 3) la verifica del riversamento degli atti nell'applicativo Tiap-Document@ (anche questa prevista da un'apposita funzionalità di SICP).

- qualora il difensore chieda di depositare l'atto a mano e, avvisato degli effetti, insista nel pretendere il deposito, gli atti verranno accettati annotando sull'originale e sulla copia per ricevuta che "il difensore è stato espressamente avvisato che il deposito manuale è privo di effetti legali e che deve procedersi tramite portale telematico";
- qualora gli atti pervengano a PEC dedicata, a PEC segreteria o atra PEC dell'Ufficio si procederà come indicato sub alla lett. b), n. 1;
- 2) si conferma la prassi secondo cui anche nel caso di deposito (nel portale) oltre i venti giorni previsti dall'art. 415-bis, comma 3, gli atti vanno accettati, stampati e sottoposti all'attenzione del PM che assumerà le relative determinazioni;
- 3) le nomine dei difensori depositate tramite il portale:
 - se allegate alle memorie, richieste ed istanze indicate all'art.415 bis c.p.p., devono ritenersi validamente depositate;
 - se depositate prima dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., vanno rifiutate;
 - se depositate quando il fascicolo non è più nella disponibilità della Procura, vanno rifiutate spuntando la voce "Altro" e scrivendo nelle note "fascicolo trasmesso al Tribunale";
- b) con riferimento al punto 2 del decreto n. 20/2020 (atti per i quali è consentito ex art. 24 c. 4 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Attualmente tutti quelli diversi da quelli supra lett. a)³:
 - 1) le memorie ex art. 415-bis c.p.p. trasmesse alla Pec dedicata (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.), unitamente o meno alla nomina del difensore, saranno trasmesse dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:
 - rifiutare le memorie rispondendo al difensore che il deposito della memoria è privo di efficacia;
 - accettare la nomina eventualmente pervenuta;
 - stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;

2.1. Valore legale del deposito

Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata di tutti gli ulteriori atti, ai sensi dell'art. 24 c. 4 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è consentito esclusivamente tramite l'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.

Dunque, gli atti possono essere depositati presso l'Ufficio ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato e con le modalità previste; se trasmessi presso altra PEC della Procura il deposito è privo di effetti.

2.3. Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori

Sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale, al fine di agevolare lo smistamento e la pronta lavorazione dei documenti pervenuti ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020, i difensori si impegnano ad indicare nell'oggetto delle PEC:

- 1) UFFICIO DESTINATARIO3
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto <u>in allegato</u> al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

³ Questo il dispositivo del decreto che si riporta per comodità di consultazione:



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 2) le nomine dei difensori depositate a mano o tramite Pec unica (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.) sempre se rispettati i criteri previsti dal direttore del DGSIA vanno sempre accettate;
- 3) i difensori devono depositare le nomine e ogni atto o istanza del procedimento:
 - a mano (presso l'ufficio competente);
 - o tramite Pec unica (<u>depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it</u>.) e non alle segreterie. Pertanto. Ad esempio:
 - le nomine dei difensori;
 - le istanze di dissequestro;
 - la notifica al Pm della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1 c.p.p.;
 - le opposizioni alla richiesta di archiviazione (anche con la nomina),

se trasmesse alle Pec segreteria, il personale risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale e si ricorderà con il form di risposta (allegato al decreto n. 20/2020) le modalità in vigore. Inoltre, si stampare il tutto e lo si inserirà nel fascicolo.

L' unica eccezione riguarda, stante il tema della libertà personale e la recente introduzione del nuovo sistema, le istanze in tale materia (richieste relative a misura cautelare personale) che talvolta arrivano alla segreteria del PM. Saranno stampate e sottoposte all'attenzione del PM che assumerà le determinazioni di competenza;

c) altre disposizioni

- 1) tutto ciò che non riguarda deposito di atti nel procedimento da parte del difensore può essere accettato alla PEC segreteria. Ad esempio, richiesta di appuntamento col PM o con la segreteria;
- i privati possono depositare atti del procedimento solo a mano. Non è consentito il deposito né alla PEC depositata né alla PEC segreterie. Sarà inviata una risposta scrivendo che il deposito a mezzo PEC non è consentito e che dovrà procedersi al deposito a mano;
- 3) restano ferme le modalità di deposito delle istanze da parte dei detenuti ex art. 123 disp. att. c.p.p.

Si comunichi:

- 1) ai colleghi e alle colleghe Sostituti;
- 2) alle Direttrici;
- 3) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle segreterie;
- 4) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.;
- 5) al Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e al Presidente della Camera penale di Tivoli;
- 6) ai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza. Si comunichi anche al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli per opportuna conoscenza Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli 19 gennaio 2021

Il Procurate della Repubblica Dott. Frances D. MENDITTO